

BUCAIONI SIMONE
DOTTORE COMMERCIALISTA

B C M
Studio Legale
e Tributario

Circ. n.2/2021

Perugia, li 23 marzo 2021

Ai gentili
Clienti
Loro Sedi

Oggetto: contributo a fondo perduto art. 1 del decreto Sostegni 2021 – DL 22 marzo 2021 (GU n.70 del 22-3-2021).

Gentile cliente,

il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 (GU n.70 del 22-3-2021) in vigore da oggi 23-03-2021, all'art. 1 prevede un **nuovo contributo a fondo perduto** in favore di tutti i soggetti che svolgono un'attività d'impresa, arte o professione e che hanno registrato una **riduzione del fatturato non inferiore al 30%** nell'anno 2020 rispetto al 2019.

* * *

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una **percentuale** alla **differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019** come segue:

- a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
- b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di

SIMONE BUCAIONI
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia n.615A
Registro dei Revisori Legali n.99327 D.M. 05/11/99 G.U. n.91 del 16/11/1999

06122 PERUGIA - Via Bartolo, 10/16 - Tel.075 5722661 - Fax 075 5717996 - e-mail: simone.bucaioni@odcecperugia.it
www.studiobucaioni.it

euro;

- d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

* * *

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una **istanza all'Agenzia delle entrate** con l'indicazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa qui sopra appena richiamata.

L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, **entro sessantagiorni dalla data di avvio della procedura telematica** per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate**.

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento nonché per l'eventuale assistenza.

Simone Bucaioni

